

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO DI ROCCA D'ANFO E PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Regione Lombardia (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, Milano, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, rappresentata dal dott. Ennio Castiglioni in qualità di Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura, domiciliato per la carica presso la sede regionale, Piazza Città di Lombardia 1, Milano, in virtù della d.g.r. del

e

Comunità Montana Valle Sabbia (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) con sede in Nozza di Vestone, in Via G. Reverberi, 2. C.F. 87002810171, rappresentata dal Presidente – Sig. Giovanmaria Flocchini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., che prevede che *"la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura ..."*;

VISTA la l.r. 7/10/2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo" che indica tra le sue finalità la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio della Lombardia e, in particolare, l'art. 12, 1° comma che recita *"la Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica"*;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (B.U.R.L. Serie ordinaria del 3 febbraio 2014);

PREMESSO che:

- nel 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma "Opere di valorizzazione del Lago d'Idro" da Regione Lombardia con i Comuni di Bagolino e Lavenone ed esteso nel 2014 al Comune di Anfo, finalizzato a realizzare interventi di valorizzazione del lago d'Idro e del relativo territorio, ambiente e comunità, in relazione all'intervento di messa in sicurezza idrogeologica del lago d'Idro, attivato da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico;
- nella seduta del 19 giugno 2014, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sopracitato, ha stabilito l'interesse comune di tutti i sottoscrittori per l'intervento di messa in sicurezza della Rocca d'Anfo finalizzato alla sua riapertura al pubblico e sancito il ruolo della Comunità Montana Valle Sabbia per il coordinamento delle azioni conseguenti;

VISTA la d.g.r. X/3972 del 31 luglio 2015 “Valorizzazione della fortezza napoleonica di Rocca d’Anfo (BS): approvazione dello schema di concessione a Regione Lombardia da parte dell’Agenzia del Demanio e dello schema di Convenzione con la Comunità Montana di Valle Sabbia per la realizzazione delle azioni conseguenti”;

VISTO l’atto di Concessione del complesso immobiliare di Rocca d’Anfo a Regione Lombardia a titolo gratuito (D.P.R. 296 del 13/09/2005), stipulato il 6 agosto 2015 tra Regione Lombardia e l’Agenzia del Demanio, con durata fino al 05/08/2034;

VISTA la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Comunità Montana Valle Sabbia per l’attuazione del programma di valorizzazione turistico culturale della Rocca d’Anfo, sottoscritto il 7 agosto 2020, in particolare l’art. 3 “Modalità di intervento”, nel quale risultano comprese anche le azioni di recupero e restauro conservativo delle strutture e degli edifici esistenti, la manutenzione ordinaria programmata degli stessi, la valorizzazione e funzionalizzazione dei fabbricati strategici ai fini della fruizione turistica e la gestione della fruizione turistico-culturale del complesso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Nello specifico:

- Allegato 1 – Scheda di sintesi del progetto di “Recupero ed adeguamento di strutture e percorsi destinati alle visite del sito della Rocca d’Anfo”;
- Allegato 2 – Scheda di sintesi del progetto “Restauro e recupero della Batteria Statuto ed aree pertinenti”;
- Allegato 3 – Scheda di sintesi del progetto “Manutenzione e valorizzazione della Rocca d’Anfo”
 - o Allegato 3.a - “Progetto di manutenzione e valorizzazione della Rocca d’Anfo anno 2021.

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la determinazione degli impegni tra Regione e Comunità Montana Valle Sabbia in ordine alla realizzazione degli interventi finalizzati al restauro e recupero del complesso e allo sviluppo delle attività di promozione per la fruizione della Rocca d’Anfo.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione in particolare prevede le seguenti opere e attività:

1. Interventi finalizzati al restauro, recupero e consolidamento di parti delle strutture della Rocca direttamente od indirettamente interessate dalle attività di fruizione turistica e realizzazione di piccole opere atte ad incrementare gli standard di sicurezza e la conservazione del bene, per un importo di € 400.000,00 (conto capitale);
2. Interventi finalizzati al recupero conservativo di porzioni della Batteria Statuto per consolidarne le parti danneggiate dall’esplosione avvenuta alla fine della Seconda guerra mondiale, associato ad attività di bonifica bellica, per un importo di € 400.000,00 (conto capitale);
3. Interventi di gestione, manutenzione e organizzazione di attività direttamente collegate alla fruizione turistica e culturale della Rocca d’Anfo, per un importo di € 65.436,00, di cui € 50.000,00 di contributo regionale (spese correnti), così suddiviso:
 - a. Apertura Infopoint e gestione/valorizzazione della Rocca - € 20.000,00

- b. Gestione e manutenzione del verde e taglio di piante pericolanti - € 9.449,00
- c. Progetto di fattibilità per interventi da inserire nel programma triennale - € 13.956,80
- d. Quota parte personale Comunità Montana - € 22.030,20

Si precisa che le attività dell'Infopoint dovrà avere carattere esclusivamente istituzionale, per la gestione della promozione turistica-territoriale, in assenza di attività economica, se non marginale.

Gli interventi dovranno essere definiti e realizzati d'intesa con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, proprietaria del bene, e con i competenti uffici regionali e territoriali del Ministero della Cultura deputati alla tutela dei beni architettonici. A tal fine, la progettazione definitiva/esecutiva sarà condivisa e approvata dai due enti, anche attraverso Conferenza dei Servizi.

ART. 3 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

La Comunità Montana Valle Sabbia accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 4 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona della Dirigente della Struttura Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco della D.G. Autonomia e Cultura, riceve dall'Ente Attuatore la documentazione e le comunicazioni prescritte, segue le fasi operative e amministrative del progetto, partecipa alla Conferenza dei Servizi, effettua verifiche e controlli sull'intervento e sul rispetto della tempistica ed emette i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare gli interventi previsti nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 7 del presente atto.

L'Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del Procedimento e trasmette l'atto di nomina al Referente Operativo;
- trasmette al Referente Operativo la scheda inerente il codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG);
- trasmette al Referente Operativo i progetti definitivo ed esecutivo, e i relativi atti di approvazione e verifica/validazione;
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette al Referente Operativo, in formato digitale, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il crono-programma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal RUP;
- trasmette al Referente Operativo la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 6;

- trasmette al Referente Operativo ogni contratto stipulato per attività e lavori, con i relativi giustificativi di spesa e pagamento;
- comunica al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 7.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'importo complessivo del contributo di Regione per gli interventi 1, 2 e 3 non potrà superare € 850.000,00, comprensivo di IVA e oneri accessori, di cui € 50.000,00 in spesa corrente e € 800.000,00 in conto capitale. Il finanziamento in conto capitale, per entrambi gli interventi 1 e 2, sarà erogato, su richiesta prodotta dall'Ente Attuatore, con le seguenti modalità:

- 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 25% a inizio lavori del singolo intervento, come attestato dal RUP, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice o del certificato di inizio lavori;
- 25% a saldo del singolo intervento, che sarà erogato a seguito dell'attestazione della conclusione delle opere svolte, accompagnata da una relazione descrittiva, e dell'avvenuta approvazione dei collaudi/certificati di regolare esecuzione, previa rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate e a fronte di un quadro economico finale dell'intervento.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei singoli interventi risulti inferiore rispetto al quadro economico approvato, si opererà una rideterminazione del contributo concesso.

Il contributo in spesa corrente, per l'intervento 3, sarà erogato con le seguenti modalità:

- anticipo, pari al 75% del contributo concesso, alla sottoscrizione della presente convenzione;
- saldo, pari al 25% del contributo concesso, che sarà erogato a seguito della presentazione, entro e non oltre il 31/12/2021, della seguente documentazione:
 - o attestazione della conclusione delle attività previste;
 - o rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate, con relativi contratti e/o preventivi di spesa; le spese di personale devono essere attestate sulla base del costo orario/giornaliero del dipendente, moltiplicato per il numero di ore/giornate lavorative dedicate al progetto;
 - o relazione descrittiva delle attività svolte;
 - o quadro economico finale.

ART. 7 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione degli Interventi 1 e 2, l'Ente Attuatore dovrà rispettare la tempistica prevista dalle schede allegate alla presente convenzione.

Per la realizzazione delle attività di cui all'Intervento 3, il termine di conclusione del progetto e della relativa rendicontazione è il 31/12/2021, come previsto dalla scheda allegata alla presente convenzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento degli interventi, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del cronoprogramma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo ogni scostamento dal cronoprogramma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento.

ART. 8 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per le eventuali varianti in corso d'opera, l'Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Operativo inviando una relazione esplicativa delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato. Dovranno essere trasmessi al Referente Operativo, in formato digitale, gli elaborati della perizia di variante, il provvedimento di approvazione della stessa e le autorizzazioni e nulla osta di legge.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 7, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al suddetto articolo. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, per i quali l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

L'Ente Attuatore si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo.

ART. 11 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino alla conclusione dei lavori, salvo necessità di proroga motivata del termine degli interventi, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante approvazione.

L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione degli interventi oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno 90 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 12 - COMUNICAZIONE

L'Ente Attuatore si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione, come previsto dalla DGR 3637/2020.

Regione si impegna a fornire all'Ente Attuatore le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Regione e Comunità Montana dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione e Comunità Montana Valle Sabbia si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione. A tale scopo, qualora ciascuna parte abbia pretese da far valere, comunicherà la propria domanda all'altra parte che provvederà su di essa nel termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 15 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l’originale digitale verrà conservato nel sistema documentale di Regione.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti.

REGIONE LOMBARDIA Il Direttore Generale Ennio Castiglioni

ENTE ATTUATORE Il Presidente Giovanmaria Flocchini